

FONDAZIONE OPERA PIA CAUSA

STATUTO

*Istituzione di diritto privato con sede in Genova via all'Opera Pia , 9 canc.
Iscritta al n. 282 del Registro delle Fondazioni e Associazioni
tenuto presso la Regione Liguria
C.F. 80008510105- P. IVA 02702870102
e-mail: info@operapiacausa.it*

Cronologia dei principali eventi

- 5 gennaio 1848 - Data del testamento del M.se Francesco Causa fu Alberto fondatore dell'Opera Pia
- 11 gennaio 1848 - Deposito del testamento del M.se Causa presso il Real Senato di Genova
- 25 aprile 1848 - Muore il M.se Francesco Causa
- 26 aprile 1848 - Pubblicazione del testamento
- 23 novembre 1849 - Data del Regio Decreto con il quale l'Opera Pia Causa viene riconosciuta Ente Morale
- 27 dicembre 1874 - Data del Regio Decreto con il quale viene approvato il primo Statuto Organico dell'Opera Pia Causa
- ? gennaio 1879 - Costituzione della Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce in Genova
- ? ? 1885 - Costituzione dell'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro
- 7 agosto 1887 - Data del Regio Decreto con il quale l'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro viene riconosciuto Ente Morale
- Legge 17 luglio 1890
n. 6972 - La Legge in base alla quale l'Opera Pia Causa, la Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce e l'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro assumono configurazione giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
- 22 febbraio 1903 - Data del Regio Decreto con cui viene approvato lo Statuto organico dell'Asilo S. Francesco d'Albaro
- 3 gennaio 1969 - Decreto del Presidente della Repubblica che autorizza la fusione dell'Opera Pia Causa con l'Asilo Infantile S.Francesco d'Albaro. L'Istituzione assume la denominazione di "Opera Pia Causa e Asilo Infantile di S. Francesco d'Albaro"
- 3 giugno 1969 - Il Presidente della Repubblica, con suo decreto, approva il nuovo testo dello statuto dell'Ente nato dalla fusione dell'Opera Pia Causa con l'Asilo Infantile di S. Francesco d'Albaro
- 19 giugno 1996 - Il Commissario Straordinario dell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro e il Commissario Straordinario della Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce, previo assenso

- del Presidente della Giunta Regionale, deliberano la fusione per incorporazione nell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro della Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce
- 18 luglio 1996 - La Giunta Regionale Ligure esprime parere favorevole alla fusione dell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro con la Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce
- 23 agosto 1996 - Il Commissario Straordinario approva la fusione dell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro con la Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce dando vita ad un unico Ente che assume la denominazione di "Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce". Con la stessa deliberazione viene approvato il testo dello Statuto del nuovo Ente.
- 6/26 giugno 1997 - Cessa la gestione commissariale dell'Ente con il passaggio delle consegne al ricostituito Consiglio d'Amministrazione formato secondo le modalità previste all'art. 7 del nuovo Statuto
- 21 aprile 1999 - Il Consiglio d'Amministrazione dell'IPAB Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce delibera di richiedere alla Regione Liguria il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890 n. 6972
- 24 marzo 2000 - Con Deliberazione n. 427 la Giunta Regionale riconosce all'Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce la personalità giuridica di diritto privato nella natura di Fondazione e come tale assoggettata alle norme del Codice Civile.
- 10 giugno 2005 - Con Deliberazione n. 607 la Giunta Regionale approva lo Statuto della Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce come deliberato dal Consiglio d'Amministrazione in data 6 aprile 2005 con atto a rogito Notaio Dott. Andrea Castello.

Cenni storici

Le finalità delle istituzioni che fondendosi hanno concorso a determinare gli scopi dell'attuale Fondazione

L'Opera Pia Causa è l'istituzione voluta dal M.se Francesco Causa cui, per testamento, devolse tutti i suoi beni affinché i relativi prodotti e redditi venissero impiegati in opere di carità. In particolare, Egli volle che: " il mio Palazzo di villeggiatura posto nella parrocchia di San Francesco d'Albaro sia convertito in Casa di Beneficenza ove siano alloggiati, nutriti, istruiti e anche impiegati a lavoro poveri, ciechi, orfani e persone vecchie impotenti dell'uno e dell'altro sesso...".

La Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce in Genova venne costituita nel gennaio 1879 in seguito alla cospicua elargizione di Lit. 20.000 del munifico fu Paolo Sconnio e per iniziativa di un Comitato promotore presieduto dal Signor Gerolamo Peragallo e composto dai Signori Sebastiano Debarbieri, Carlo Tassino, Stefano Sanguineti, Luigi Oberti, Angelo Trucco, Zaccaria Costa e Stefano Anselmi, con lo scopo di mantenere il maggior numero di sale per l'infanzia al fine di fornire educazione ed istruzione civile e religiosa ai fanciulli poveri d'ambo i sessi della frazione dando loro ad un tempo diuturna custodia e gratuito nutrimento.

L'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro venne fondato nel 1885 per la liberalità di Edmondo Brian, di Valentino Celle, nonché di altri benefattori con lo scopo di "accogliere i fanciulli poveri d'ambo i sessi residenti nel territorio della Frazione di San Francesco d'Albaro dando loro, in apposite sale, col gratuito mantenimento, l'educazione religiosa e civile a termini degli ordinamenti in vigore".

La Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili San Francesco d'Albaro e della Foce, depositaria delle volontà che hanno ispirato i Fondatori delle citate tre istituzioni, ne persegue oggi gli originari fini gestendo la residenza protetta e la residenza sanitaria assistenziale denominata "Villa Causa" e la Scuola dell'Infanzia San Francesco d'Albaro.

ART. 1
Della natura giuridica

L'Opera Pia Causa e Asili Infantili di San Francesco d'Albaro e della Foce, di seguito definita Opera Pia Causa, è istituzione di diritto privato ed ha forma giuridica di Fondazione riconosciuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 24 marzo 2000.

Il suo ordinamento e la sua attività sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle Leggi e dagli altri provvedimenti Legislativi emanati in materia, nonché dalle norme del presente Statuto. L'Opera Pia Causa è soggetta alla vigilanza della Regione Liguria e concorre con le proprie attività socio-assistenziali, anche a valenza educativa, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.

La sua durata è illimitata.

ART. 2
Della sede

La Fondazione Opera Pia Causa ha sede in Genova, Via all'Opera Pia 9 cancello.

ART. 3
Degli scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera con autonomia statutaria e gestionale perseguendo, nei limiti dei mezzi disponibili, finalità educative e di solidarietà sociale secondo i principi cristiani nel campo della beneficenza, dell'assistenza e dell'istruzione.

In particolare, in conformità agli atti di fondazione delle originarie istituzioni, la Fondazione ha lo scopo di concedere ospitalità e assistenza a persone anziane, anche non autosufficienti, preferibilmente residenti nel territorio dell'antica Parrocchia di San Francesco d'Albaro, nonché di provvedere all'educazione e all'istruzione civile e religiosa di bambini in età prescolare.

La Fondazione può avviare forme di collaborazione con altre istituzioni aventi finalità analoghe e stipulare convenzioni con enti e società.

La Fondazione può, altresì, avviare e gestire attività utili al mantenimento ed alla riqualificazione del proprio patrimonio per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove i mezzi disponibili lo consentano, può decidere l'erogazione di contributi, sotto qualsiasi forma, in favore di persone bisognose ovvero avviando e assistendo allo studio giovani particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche svantaggiate.

Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dai beni del patrimonio immobiliare in conformità alle volontà impresse nelle tavole di fondazione.

La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

ART. 4
Dei valori spirituali e morali

La Fondazione è la depositaria dell'insieme dei valori spirituali e morali che hanno ispirato i fondatori delle originarie tre istituzioni.

Ai Religiosi che hanno la cura della Parrocchia di San Francesco d'Albaro è affidata l'animazione spirituale di tutte le attività della Fondazione.

Rendono testimonianza di ciò la celebrazione della S. Messa presso la Cappella di Villa Causa, come pure la somministrazione dei sacramenti cristiani e le visite periodiche agli Ospiti della Casa di Riposo e ai bambini frequentanti la scuola materna di San Francesco d'Albaro.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è affidato il compito di conservare e promuovere i tradizionali valori civili, morali e di solidarietà verso i soggetti più deboli e bisognosi di aiuto.

ART. 5 **Del Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico e comprende tutti i beni immobili e mobili quali risultanti dal libro degli inventari aggiornato e approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

I beni immobili e quelli mobili di origine storica di proprietà della Fondazione sono inalienabili.

L'eventuale deroga a quanto stabilito al paragrafo precedente dovrà essere motivata da esigenze che dimostrino la necessità di procedere alla loro alienazione o permuta e deliberata con il voto favorevole di quattro membri del Consiglio d'Amministrazione, sentito anche il parere del Presidente Onorario e preventivamente comunicata alla Regione ai sensi dell'art. 25 c.c..

In caso di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali devono osservarsi le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, Legge Regionale 33/2014.

Gli eventuali disinvestimenti dovranno dare luogo ad eliminazione di passività patrimoniali oppure a nuovi investimenti o attività, talché la rispondenza patrimoniale netta non abbia a subire depauperamenti e non sia pregiudicata la funzionalità della Fondazione.

In caso di disinvestimento dei beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, Legge Regionale 33/2014, la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza qualificata di quattro membri, dovrà anche prevedere il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 6 **Dei mezzi**

I redditi del patrimonio immobiliare, al netto delle spese per la sua conservazione, delle pertinenti imposte e tasse, delle spese generali di amministrazione e di altri oneri, concorrono alle spese di gestione straordinarie e ordinarie della residenza per anziani e della scuola per l'infanzia, talché le quote di contribuzione versate dagli ospiti anziani e dalle famiglie dei bambini, accolti a pagamento, non abbiano a risultare eccessivamente onerose.

Costituiscono, altresì, risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali le offerte, le oblazioni da terzi, i contributi, gli interessi sui depositi, nonché le entrate derivanti dalle eventuali altre attività di cui all'art. 3, comma 4, del presente Statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali.

Il Consiglio d'Amministrazione, esperite le opportune verifiche, può accogliere gratuitamente o a quota ridotta anziani che versino in condizioni di particolare disagio economico come pure bambini appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.

ART. 7
Degli Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.

ART. 8
Del Presidente Onorario

Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Francesco d'Albaro in Genova è Presidente Onorario della Fondazione e come organo consultivo partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 9
**Del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e del Vice Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, ha poteri di firma e compie tutti gli atti amministrativi, contrattuali e giudiziari.

Ha la rappresentanza giudiziale attiva e passiva della Fondazione.

Vigila sulla complessiva attività della Fondazione e a lui competono le attribuzioni espressamente riservategli dal presente Statuto.

Convoca, con cadenza almeno bimestrale, e presiede il Consiglio d'Amministrazione sia in seduta ordinaria che straordinaria indicando nell'avviso di convocazione gli argomenti all'ordine del giorno delle singole riunioni.

In caso di comprovata urgenza, sotto la propria personale responsabilità, assume tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze, motivandoli adeguatamente, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile per la ratifica.

In caso di assenza prolungata o di impedimento permanente o di dimissioni o di morte, il Presidente è sostituito dal vice Presidente, che viene designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nel corso della prima seduta di insediamento.

In caso di assenza anche del vice Presidente, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

ART. 10
Del Consiglio d'Amministrazione.
Dell'incompatibilità ed ineleggibilità.

È formato da cinque componenti di cui:

- a) uno nominato dal Parroco di San Francesco d'Albaro;
- b) uno nominato dal Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia di San Francesco d'Albaro;
- c) uno nominato dal Sindaco del Comune di Genova secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 1994, dimorante, preferibilmente, nel territorio dell'antica

Parrocchia di San Francesco d'Albaro in Genova (da Borgo della Pila a Boccadasse) scelto tra persone di comprovata esperienza in campo manageriale ovvero di chiara fama estranee al Consiglio Comunale e non rivestenti altra carica pubblica;

d) il Consiglio d'Amministrazione uscente redigerà una lista di quattro candidati scelti fra persone di assoluta probità e di comprovata esperienza in campo manageriale ovvero di chiara fama nei settori in cui la Fondazione esplica la sua attività, possibilmente dimoranti nella Parrocchia di San Francesco d'Albaro; nell'ambito di questa lista il Consiglio uscente nominerà due membri del Consiglio d'Amministrazione e due membri supplenti, nel caso in cui quelli designati non dovessero accettare la nomina, ovvero dovessero essere sostituiti, per qualsiasi causa, durante il mandato.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ma non potranno svolgere più di due mandati consecutivi.

Successivamente alla nomina, il componente più anziano di età che abbia fatto parte del Consiglio precedente ovvero, in mancanza, il componente più anziano di età tra i nominati, convoca il Consiglio d'Amministrazione per procedere all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto tra i componenti del nuovo Consiglio con una maggioranza di almeno 3/5 dei voti.

In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altra causa il Consigliere o i Consiglieri dimissionari o cessati vengono sostituiti con altrettanti nominati dagli Organi di cui ai punti sub a), b), e c) e, relativamente ai Consiglieri nominati di cui al punto sub d) con un membro supplente in ordine di nomina, e rimangono in carica fino alla scadenza prefissata dell'intero Consiglio onde garantire, alla scadenza, il rinnovo totale del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione o di incarichi professionali a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare in via diretta ed immediata gli scopi statutari.

Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) i dipendenti della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- b) il coniuge, i parenti ed affini fino al secondo grado di coloro che sono stati Consiglieri di Amministrazione del Consiglio uscente;
- c) coloro che ricoprano incarichi esecutivi, locali e nazionali in partiti politici;
- d) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre fondazioni;
- e) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- f) coloro che siano membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprano la carica di Presidente di Giunta Regionale, di Sindaco di Città metropolitana, di consigliere o assessore regionale, di consigliere metropolitano, nonché di Sindaco e di consigliere o assessore comunale. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione coloro che abbiano ricoperto o che siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui alla presente lettera f).

ART. 11

Delle attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionamento.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle seguenti materie:

1. lo Statuto e le sue modificazioni;
2. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la relazione nei termini e nella forma stabiliti dalla Legge;
3. l'approvazione, entro il mese di ottobre, del bilancio preventivo (budget) ed entro il 30 aprile delle eventuali variazioni;

4. il conferimento di deleghe al Presidente, a Consiglieri di Amministrazione o al Segretario Generale;
5. il ricorso a forme di finanziamento;
6. le piante organiche, le assunzioni del personale dipendente della Fondazione e ogni altro provvedimento, anche di natura disciplinare, riguardante lo stesso;
7. i regolamenti, la carta dei servizi, sia della residenza protetta che della scuola dell'infanzia, nonché i regolamenti degli stabili adibiti a civili abitazioni e ogni altro regolamento necessario od opportuno per il miglior funzionamento della Fondazione, nonché le eventuali modifiche e variazioni dei medesimi;
8. la stipulazione di convenzioni e contratti e, in generale, il compimento di tutti gli atti di natura negoziale o che implicino una manifestazione di volontà dell'Ente;
9. l'alienazione di beni immobili e la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti reali;
10. le linee programmatiche annuali delle attività in base alle quali vengono fissati gli obiettivi della Fondazione;
11. la nomina del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o del Revisore Legale dei Conti, del Segretario Generale, del Responsabile Sanitario di Villa Causa, della Direttrice della scuola dell'infanzia San Francesco d'Albaro, nonché di ogni altra figura professionale necessaria alle attività della Fondazione, stabilendone i relativi compensi;
12. la nomina del Consulente contabile per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, per la redazione di ogni altra dichiarazione fiscale e per tutti gli adempimenti connessi, stabilendone il relativo compenso;
13. l'ammontare dell'oblazione da erogare a favore della Parrocchia di San Francesco d'Albaro, da determinarsi annualmente;
14. l'accoglienza, nei limiti consentiti dall'andamento dei conti economici, di Ospiti presso Villa Causa e di bambini presso la scuola dell'infanzia a titolo gratuito o a quote agevolate;

Il Consiglio delibera su quant'altro ad esso riservato dalle Leggi e dai Regolamenti.

ART. 12

Del Segretario Generale della Fondazione

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, deve essere in possesso di diploma di laurea magistrale in discipline economiche o giuridiche con almeno cinque anni di esperienza professionale nei settori nell'ambito dei quali opera la Fondazione.

Il Segretario Generale viene assunto con un contratto dirigenziale a tempo indeterminato ed il suo inquadramento e la sua retribuzione corrisponderanno al livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dalla Fondazione per i propri dipendenti amministrativi e precisamente il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo.

La funzione di Segretario Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'incarico di Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera opportunamente motivata approvata da almeno quattro membri, per gravi inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali.

Nell'organizzazione del proprio lavoro e nell'utilizzazione delle risorse affidategli, il Segretario Generale agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all'efficienza ed all'economicità della gestione.

ART. 13

Delle attribuzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale è incaricato di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio.

Dirige e coordina l'attività amministrativa della Fondazione in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed ha la responsabilità esecutiva della conduzione, della gestione contabile e della posizione fiscale della Fondazione stessa.

Nell'ambito del proprio incarico, il Segretario Generale:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione nelle materie di propria competenza;
- b) collabora con il Presidente nella individuazione degli argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- c) provvede all'elaborazione delle linee strategiche per la realizzazione dei piani e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive definite dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dirige e coordina il personale dipendente, in conformità al regolamento di organizzazione ed alla normativa contrattuale vigente;
- f) adotta tutti i provvedimenti contabili di gestione delle entrate e delle spese, compresi gli impegni per spese obbligatorie a norma di legge o di regolamento, sulla base della quota di risorse destinate all'ordinario funzionamento dell'ente che il Consiglio di Amministrazione individua in sede di approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni;
- g) verifica il raggiungimento dei risultati mediante il controllo di gestione;
- h) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle procedure amministrative;
- i) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, avvalendosi all'uopo della collaborazione e consulenza del Consulente del Lavoro designato dal Consiglio di Amministrazione;
- j) predispone, avvalendosi della collaborazione e consulenza tecnica del Consulente Contabile incaricato dal Consiglio di Amministrazione, le proposte dei bilanci previsionali e consuntivi;
- k) predispone tutti gli atti necessari per gli adempimenti fiscali a norma di Legge, avvalendosi della collaborazione e assistenza del Consulente Contabile incaricato dal Consiglio di Amministrazione;
- l) collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione in ordine all'individuazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi fornendo elementi di conoscenza e di valutazione necessari per il conseguimento delle finalità della Fondazione e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili ed i rispettivi costi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e sottoscrive i relativi verbali.

ART. 14

Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie hanno luogo nelle epoche stabilite dalla Legge per l'approvazione dei bilanci, e comunque con cadenza bimestrale, per il disbrigo degli affari e degli adempimenti formali cui la Fondazione è tenuta in base al presente Statuto o perché richiesti dalle Leggi o dai Regolamenti.

Le riunioni straordinarie vengono convocate in presenza di urgenti necessità dal Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta scritta e motivata firmata da almeno due Consiglieri.

Le convocazioni vengono effettuate mediante invito scritto e firmato dal Presidente recante l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato, per le riunioni ordinarie e almeno ventiquattro ore prima, per le riunioni straordinarie.

Le convocazioni possono essere effettuate anche per via telematica, nel termine indicato al precedente paragrafo, mediante invio di copia digitale dell'invito all'indirizzo di posta elettronica dei Consiglieri

ART. 15

Della decadenza, della revoca e delle dimissioni dalla carica di Presidente o Consigliere di Amministrazione

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che, contestualmente, promuove le procedure per la relativa sostituzione.

La revoca degli Amministratori è disposta dal Consiglio d'Amministrazione per gravi violazioni di Legge o del presente Statuto.

La revoca e la decadenza sono disposte, previa contestazione e garantendo il contraddittorio in forma scritta, con il voto favorevole di tre componenti. Il componente del Consiglio di Amministrazione nei cui confronti venga avviata la procedura finalizzata alla revoca o alla decadenza deve astenersi dal relativo voto.

In caso di dimissioni o di cessazione per altre cause dalla carica di Consigliere, si procede alla sostituzione secondo le designazioni di cui all'art. 10.

Le dimissioni divengono efficaci con l'accoglimento delle medesime da parte del Consiglio d'Amministrazione e una volta accolte sono irrevocabili.

Il Consigliere o i Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio onde garantire il rispetto delle scadenze dell'intero Organo.

Non possono essere nominati Presidente e Consiglieri e, se eletti, decadono dalla carica, le persone dichiarate fallite o quelle che si trovano o vengono a trovarsi in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate dall'art. 10 del presente Statuto o da altre norme di legge.

Non possono, altresì, essere nominati Presidente e Consiglieri, e se eletti decadono dalla carica, coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

1. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

2. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

3. reclusione per un tempo superiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;

Ai fini di quanto stabilito al paragrafo precedente, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna.

ART. 16
Della validità delle deliberazioni

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gli argomenti e le proposte all'ordine del giorno si intendono approvati con la maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo quanto previsto dall'art. 5 riguardo la vendita e la permuta di beni immobili e dall'art. 12 in merito alla revoca dell'incarico di Segretario Generale.

Con la stessa maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio possono essere approvate le modifiche statutarie.

A parità di voti le proposte si intendono respinte.

Le votazioni si fanno per appello nominale. Possono avere luogo a voti segreti qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda.

Nelle deliberazioni in cui uno o più Consiglieri hanno interessi in conflitto con quelli della Fondazione, questi si astengono dalle votazioni e, se espresso, il loro voto è considerato privo di efficacia.

ART. 17
Dei verbali

I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Generale o da altra persona all'uopo designata dal Consiglio e devono contenere, oltre al riassunto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti trattati, le motivazioni delle decisioni assunte, le votazioni riportate, nonché eventuali opposizioni e dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso motivare il proprio voto o l'astensione e, infine, l'indicazione dell'allontanamento degli intervenuti.

ART. 18
Dei compensi

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un compenso consistente in un'indennità mensile per il Presidente e in un'indennità rapportata alla loro partecipazione alle riunioni di Consiglio per i singoli Consiglieri.

L'entità dei compensi come sopra indicata è stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione sulla base delle risultanze evidenziate dal bilancio preventivo (budget) e non potrà essere superiore, per i Consiglieri, all'importo unitario lordo del gettone di presenza corrisposto ai Consiglieri del Comune di Genova e, per il Presidente, al 20% del compenso mensile del Sindaco di Genova.

ART. 19
Del Collegio dei Revisori Legali o del Revisore Legale

Il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale dei Conti, se ritenuto sufficiente un professionista per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

I Revisori Legali dei Conti, se costituiti in Collegio, o il Revisore Legale dei Conti sono professionisti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 27/01/2010 n° 39. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rinominati per una sola volta. Sono revocabili per motivata inadempienza. In caso di cessazione

dell'incarico per qualsiasi causa il Consiglio d'Amministrazione, entro trenta giorni, provvede a nominare altro professionista che rimane in carica fino alla scadenza del Collegio onde garantire il rispetto dell'originaria scadenza.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore provvede:

- a) trimestralmente, ad effettuare le verifiche di cassa e amministrativo-contabili delle operazioni di gestione redigendo appropriata relazione che trasmette tempestivamente al Presidente;
- b) ad attestare la regolarità contabile della gestione della Fondazione;
- c) ad attestare la corrispondenza delle risultanze del bilancio dell'ultimo esercizio con le scritture contabili tenute dalla Fondazione redigendo apposita relazione da allegare al bilancio stesso;
- d) ad esercitare tutte le azioni di controllo atte a verificare l'aderenza e la regolarità degli atti e delle scritture contabili poste in essere dalla Fondazione alle norme di Legge.

A tutti i suddetti fini, il Collegio, o il Revisore, ha diritto di accesso a tutti gli atti e i documenti tenuti dalla Fondazione per ottenere le informazioni utili e necessarie per l'espletamento del suo mandato.

Gli atti conseguenti alla sua attività vengono sottoscritti da tutti i componenti il Collegio ovvero dal Revisore unico e trasmessi al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori o il Revisore, allorché ne ravvisi l'opportunità, esprime rilievi e proposte ritenuti utili per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Può essere sentito dal Consiglio d'Amministrazione in ordine a specifici aspetti inerenti la propria attività e, ove richiesto, presenziare alle relative riunioni.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione della Fondazione riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio d'Amministrazione.

ART. 20 **Dell'esercizio contabile**

L'esercizio contabile è annuale e inizia il 1° di gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno e a quest'ultima data si riferisce il bilancio d'esercizio.

Viene adottato il regime di contabilità economico- patrimoniale.

ART. 21 **Del Personale dipendente**

L'organizzazione delle strutture e dei servizi, la dotazione organica, le qualifiche funzionali e le relative modalità di accesso sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla Legge, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nei rapporti con il Personale, la Fondazione riconosce il ruolo e la funzione dei sindacati.

ART. 22
Delle norme finali e transitorie

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.

Le disposizioni del presente Statuto relative alla nomina o designazione degli Organi entrano in vigore alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della loro approvazione da parte della Regione.

INDICE

Cronologia dei principali eventi	pag.
Cenni storici	pag.
Art. 1 – Della natura giuridica	pag.
Art. 2 – Della sede	pag.
Art. 3 – Degli scopi	pag.
Art. 4 – Dei valori spirituali e morali	pag.
Art. 5 – Del Patrimonio	pag.
Art. 6 – Dei mezzi	pag.
Art. 7 – Degli Organi della Fondazione	pag.
Art. 8 – Del Presidente Onorario	pag.
Art. 9 – Del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente	pag.
Art. 10 – Del Consiglio di Amministrazione. Dell’incompatibilità ed Ineleggibilità	pag.
Art. 11 – Delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	pag.
Art. 12 – Del Segretario Generale della Fondazione	pag.
Art. 13 – Delle attribuzioni del Segretario Generale	pag.
Art. 14 – Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	pag.
Art. 15 – Della decadenza, della revoca, e delle dimissioni dalla carica di Presidente o Consigliere di Amministrazione	pag.
Art. 16 – Della validità delle deliberazioni	pag.
Art. 17 – Dei verbali	pag.
Art. 18 – Dei compensi	pag.
Art. 19 – Del Collegio dei Revisori o del Revisore dei conti	pag.
Art. 20 – Dell’esercizio contabile	pag.
Art. 21 – Del Personale dipendente	pag.
Art. 22 – Delle norme finali e transitorie	pag.